

N. R.G. 269/2025



Tribunale di Firenze

Sezione Fallimentare

Il Giudice dott.ssa Rosa Selvarolo;

sciogliendo la riserva assunta in data 29-10-2025, osserva quanto segue.

La società V. srl ha depositato un'istanza con la quale ha chiesto di inibire, in via cautelare, alle stazioni appaltanti

, il pagamento diretto ai subappaltatori,

di tutto quanto maturato a favore di questi

ultimi in data anteriore al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo della società V (25.8.2025), perché lesivo della par condicio creditorum e di ordinare, al contempo, che detti pagamenti siano invece effettuati nelle mani della società in procedura.

Il giudice ha ritenuto che, pur nella prosecuzione del contratto di appalto, vige per la società il divieto del pagamento dei crediti anteriori, che è a fondamento del sistema concorsuale e che può essere derogato solo nei casi eccezionali e con le dovute cautele disciplinate dall'art 100 CCII, e che, pertanto, il pagamento diretto ai subappaltatori da parte della stazione appaltante, stante l'inadempimento dell'appaltatrice, si traduce in concreto in una delegazione di pagamento ex lege, che determina il pagamento integrale di un creditore dell'appaltatore per un credito ante procedura con evidente lesione della par condicio creditorum.

A fronte di tali argomentazioni, con provvedimento del 24-10-2025, adottato inaudita altera parte, il giudice ha inibito alle stazioni appaltanti

, il pagamento diretto ai subappaltatori,

dei crediti maturati prima del

deposito della domanda ex art 44 comma 1 CCII da parte della società V. srl (25-8-2025) e ha ordinato il pagamento alla società appaltatrice, fissando l'udienza per la conferma, revoca o modifica del provvedimento cautelare.

In vista dell'udienza si è costituita la società spa che si è rimessa alle determinazioni del Tribunale, facendo presente che nei contratti di appalto stipulati con la società V. srl è stata inserita una clausola volta proprio al contemperamento dell'esigenza concorsuale di rispetto della par

condicio creditorum e dell'esigenza di soddisfacimento dei subappaltatori del seguente tenore “ *Nel caso di subappalti per i quali è prevista la corresponsione diretta al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni dallo stesso eseguite (ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D.lgs. 36/23), tale modalità di pagamento diviene inefficace in caso di ammissione dell'appaltatore a procedure concorsuali; in tal caso la Committente liquiderà le spettanze del subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi della procedura* ”.

Si è costituita anche la _____ la quale, invece, ha chiesto la revoca del provvedimento del giudice asserendo che l'art 119 comma 11 codice degli appalti, nell'odierna formulazione (che avrebbe eliminato anche il riferimento alle fatture quietanzate dell'appaltatore) avrebbe reso il pagamento diretto al subappaltatore micro o piccola impresa, da parte della stazione appaltante, una regola generale e obbligatoria, in quanto attuativa della Direttiva comunitaria 2014/24/UE: peraltro, la regola in oggetto sarebbe vincolante nel caso di specie, in considerazione del fatto che l'art 11 del Capitolato Speciale di Appalto per la Commessa di _____ spa prevede espressamente che “ *i corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore nelle ipotesi previste dalla legge*”

In udienza è, altresì, intervenuta, senza una costituzione formale, _____ spa che ha insistito per la revoca del provvedimento adottato inaudita altera parte, evidenziando che, a fronte dell'obbligo di pagamento diretto dei subappaltatori in capo alla stazione appaltante, il diritto di credito non sarebbe neppure entrato nel patrimonio della V. _____ srl così da esporre la stessa stazione, in caso di pagamento all'appaltatore, al rischio di essere costretta a pagare due volte il correlativo importo.

Ha, inoltre, paventato il pericolo di una sospensione delle opere da eseguire con le tempistiche stringenti del PNRR.

Parimenti ha chiesto la revoca del provvedimento la società _____ ed Impianti srl, anch'essa non costituita formalmente, ma intervenuta nel procedimento per ottenere l'autorizzazione ai pagamenti, la quale assumendo di essere una microimpresa ha preteso il pagamento diretto dalle stazioni appaltanti _____ ex art 119 comma 11 D. Lgs n° 36 del 31-3-2023 (nuovo codice degli appalti).

All'udienza del 29-10-2025 fissata per la revoca, modifica o conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte, i soggetti comparsi hanno formulato le proprie conclusioni, riportandosi agli atti depositati.

Sussistono i presupposti per la conferma del provvedimento emesso inaudita altera parte.

Le ragioni a fondamento risultano, in alcuni casi, di matrice strettamente contrattuale ed in altri frutto dell'interpretazione delle clausole contratti alla luce della normativa vigente in materia di appalto, ma anche in ambito concorsuale.

Con riguardo alla prima casistica, dalla documentazione in atti risulta che la V. srl ha subappaltato alla società srl una parte dei lavori di cui al contratto d'appalto stipulato con spa e disciplinato dall'accordo quadro per il servizio di sostituzione massiva dei contatori CUP F37J22000010007 Digital4zero per la Digitalizzazione delle reti e di riduzione delle perdite idriche.

Il contratto di subappalto stipulato tra V. e srl, avente ad oggetto proprio tale sostituzione massiva dei contatori CUP stabilisce effettivamente all'art 7 che “ i pagamenti avverranno direttamente da parte di spa al subappaltatore secondo quanto previsto dall'art 119 c. 11 d. lgs 36/2023 e 11 CSA.

trasmetterà a Service il file o i files di riepilogo delle attività svolte in subappalto e benestariate dalla Committente, comunicherà, altresì, l'intervenuta autorizzazione alla fatturazione da parte della Committente, momento a decorrere dal quale la Subappaltatrice potrà provvedere all'emissione della fattura secondo le modalità di fatturazione elettronica previste per legge. Le fatture dovranno essere intestate a V. srl.”

Se, però, si analizzano le clausole del Contratto di appalto sottoscritto tra spa e V. srl, si legge all'art 9 “ La disciplina del subappalto è normata dall'art. 119 del D.lgs. 36/23 e da quanto stabilito nei documenti della selezione da cui discende il presente affidamento. Le prestazioni devono essere eseguite in misura superiore al 50% dall'aggiudicatario e sono subappaltabili per la restante parte. Nel caso di subappalti per i quali è prevista la corresponsione diretta al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni dallo stesso eseguite (ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 11 del D.lgs. 36/23), tale modalità di pagamento diviene inefficace in caso di ammissione dell'appaltatore a procedure concorsuali; in tal caso la Committente liquiderà le spettanze del subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi della procedura fallimentare (Tribunale fallimentare, Giudice delegato, Curatore, Comitato dei creditori)”.

È noto che il contratto di subappalto, quale contratto derivato, è collegato al contratto-base di appalto da un collegamento negoziale necessario e unilaterale donde il riverberarsi delle vicende dell'appalto sul subappalto.

Le clausole del contratto di subappalto, quindi, non possono essere interpretate indipendentemente da quelle del contratto di appalto soprattutto in un ambito, come quello relativo al pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante, che pone in collegamento due soggetti che altrimenti,

a livello contrattuale, non sono in rapporto tra loro. Peraltro, in forza dell'art 3 del contratto di subappalto, la subappaltatrice si è impegnata ad assumere ogni onere ed incombenza ...di cui alle norme di legge e al contratto di appalto.

Ne consegue che la clausola inerente il pagamento diretto contenuta nel contratto di subappalto deve necessariamente essere interpretata alla luce di quanto disciplinato nel contratto di appalto.

Dalla lettura in combinato disposto delle due clausole, emerge che, per i contraenti, la modalità diretta di pagamento è operativa solo nel caso in cui l'appaltatore sia in regolare operatività, mentre *“diviene inefficace in caso di ammissione dell'appaltatore a procedure concorsuali.”*

È previsto altresì che, in tal caso, *“la Committente liquiderà le spettanze del subappaltatore nei limiti, condizioni e termini individuati dagli organi della procedura fallimentare”.*

È evidente che tale regolamentazione pattizia trova il suo presupposto nel riconoscimento della natura concorsuale del credito del subappaltatore.

Nel caso in oggetto, i crediti vantati dalla società Service di Raffaele srl e di cui alla richiesta, sono tutti antecedenti rispetto al deposito della domanda ex art 44 comma 1 CCII, da parte della società debitrice, quindi il pagamento degli stessi dovrebbe essere autorizzato dal Tribunale ex art 100 CCII.

Nel caso di specie, però, la società V. srl non ha chiesto nessuna autorizzazione al Tribunale in tal senso, pertanto, nessun pagamento diretto potrà essere effettuato dalla stazione appaltante.

Appare evidente la sussistenza del fumus boni iuris della inibitoria disposta con il provvedimento inaudita altera parte.

Resta da esaminare la posizione del subappaltatore PI Edilizia ed Impianti srl a cui sono state subappaltate commesse affidate in appalto alla V. srl dalla spa e dalla spa.

Rispetto alla posizione Pubblacqua spa non è stato versato in atti il contratto di appalto, ma solo il contratto di subappalto.

L'art 7 del contratto di subappalto stipulato tra la società V. srl e la Pi Edilizia e Impianti srl per le commesse spa statuisce testualmente” *I pagamenti avverranno direttamente da parte di S.p.A. al subappaltatore nel rispetto di modalità e tempistiche indicate all'art. 9 CSA. I servizi oggetto del presente contratto verranno compensati a misura nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3 del D. Lgs. 50/2016 nonché dall'art. 9 del capitolato speciale di appalto che qui si intende interamente riportato. trasmetterà a PI. Edilizia ed Impianti S.r.l. il file o i files di riepilogo delle attività svolte in subappalto e benestariate dalla Committente, comunicherà, altresì, l'intervenuta autorizzazione alla fatturazione da parte della Committente, momento a decorrere dal quale la Subappaltatrice potrà provvedere all'emissione della fattura secondo le modalità di*

fatturazione elettronica previste per legge. Le fatture dovranno essere intestate a: V. S.r.l. Via Pratese Interna 132/10 – 50145 ”.

Per la posizione spa, invece, sono versati in atti il contratto di appalto avente ad oggetto ”AMMODERNAMENTO PARCO CONTATORI -

”, che all’art 2 disciplina le modalità di pagamento dei corrispettivi direttamente all’appaltatore e non menziona il subappalto, ed il contratto di subappalto relativo proprio all’appalto CIG: stipulato tra V. srl e PI. Edilizia e Impianti srl, che all’art 7 statuisce “*I pagamenti avverranno direttamente da parte di S.p.A. al subappaltatore nel rispetto di modalità e tempistiche indicate al Capo 9 paragrafo 40 – Disciplina del Subappalto del CSA. I servizi oggetto del presente contratto verranno compensati a misura nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3 del D. Lgs. 50/2016 nonché dal CSA. trasmetterà a PI. Edilizia ed Impianti S.r.l. il file o i files di riepilogo delle attività svolte in subappalto e benestiarate dalla Committente, comunicherà, altresì, l’intervenuta autorizzazione alla fatturazione da parte della Committente, momento a decorrere dal quale la Subappaltatrice potrà provvedere all’emissione della fattura secondo le modalità di fatturazione elettronica previste per legge. Le fatture dovranno essere intestate a: V. S.r.l. Via Pratese Interna 132/10 – 50145 Firenze CODICE SDI*

In atti non sono presenti i capitolati speciali di appalto a cui si fa riferimento nell’ambito di ambedue i contratti di subappalto, tuttavia, appare evidente che il pagamento diretto richiamato è quello disciplinato in termini generali dall’art 119, comma 11, D.lgs n. 36 del 31.3.2023 (Nuovo Codice Degli Appalti).

La norma dispone che “*La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente*”.

Non vi sono meccanismi correttivi come quello contenuto nel contratto di appalto di spa, che si è analizzato precedentemente, pertanto, allo scopo di verificare se sussista il fumus boni iuris della pretesa, ai fini della conferma del provvedimento adottato inaudita altera parte, è necessario operare il corretto coordinamento tra la disciplina concorsuale e la previsione di pagamento diretto ai subappaltatori da parte delle stazioni appaltanti di cui al citato art 119.

Risulta chiaro che l’appaltatore, che abbia depositato un ricorso ex art 44 comma 1 CCII o un piano di concordato in fase di apertura, non possa per legge effettuare il pagamento di debiti anteriori, pertanto,

tecnicamente, in tali contesti, non ricorre mai quell'inadempimento a cui la lettera b) dell'art 119 D. Lgs 36/2023 riconduce la possibilità per il subappaltatore di ottenere il pagamento diretto.

Resta, però, da valutare la situazione dei subappaltatori che sono microimprese o piccole imprese (PMI) rispetto ai quali la norma prevede, in ogni caso, il pagamento diretto.

Le imprese intervenute in questo giudizio hanno ipotizzato che, in concreto, la previsione normativa trasferisca il credito dell'appaltatore in capo al subappaltatore così da rendere la relativa disciplina del tutto impermeabile alla normativa concorsuale e alle cautele dalla stessa dettate a tutela della par condicio creditorum.

La costruzione è suggestiva e potrebbe essere anche suffragata dal tenore del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25-11-2020 che pur con riferimento all'interpretazione da attribuire all'art 105 comma 13 del codice degli appalti pubblici, confluito integralmente nell'attuale articolo 119 D. Lgs 36/2023, ha dichiarato testualmente che la previsione del pagamento diretto “ *fa sorgere un obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti, ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse. Ciò posto, si ritiene che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante*”.

Il diritto potestativo, però, non consegue alla titolarità di un diritto di credito vantato direttamente nei confronti della stazione appaltante.

Nelle PEC di risposta inviate alla PI. Edilizia ed Impianti srl sia dalla spa in data 9-10-2025 che dalla spa in data 8-10-2025, le richieste di pagamento diretto vengono ricondotte correttamente all'istituto della delegazione di pagamento ex lege.

Infatti, sotto il profilo giuridico in senso stretto, in caso di subappalto non si crea tra la stazione appaltante e i subappaltatori PMI alcun rapporto diretto di debito/credito: il contratto di appalto mantiene un'assoluta autonomia rispetto al contratto di subappalto e la diversità della fonte dell'obbligazione induce ad escludere che la stazione appaltante si aggiunga al debitore principale con un'obbligazione autonoma, ma il suo intervento è previsto solo in funzione solutoria.

Ne consegue, pertanto, che in forza della previsione dell'art 119 D. Lgs. 36/2023, si instaura tra appaltante e subappaltatore una delegazione di pagamento ex lege, secondo lo schema previsto dall'art. 1269 c.c., che si struttura come delegatio solvendi.

Essa differisce dalla delegatio promittendi ex art. 1268 c.c., atteso che in quest'ultima si aggiunge un nuovo debitore con posizione di obbligato principale accanto al debitore originario, mentre nella delegatio solvendi l'obbligazione è adempiuta da un terzo anziché dal debitore, senza che, però, aumentino gli obbligati verso il creditore delegatario (Cass. 12 marzo 1973 n.676)".

L'unico vero obbligato verso il subappaltatore, quindi, è l'appaltatore anche se a pagare è la stazione appaltante: nei contratti è sempre previsto, infatti, che la fattura sia intestata alla V. srl.

Il diritto di credito del subappaltatore rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'appaltatore.

Ne consegue, quindi, che laddove l'impresa appaltatrice sia in procedura concorsuale, il pagamento della stazione appaltante, eseguito a beneficio diretto del subappaltatore, dopo la domanda di ammissione al concordato preventivo, si traduce in una vera e propria soddisfazione extra-concorsuale di un credito ante procedura, che comporta inevitabilmente un trattamento preferenziale di quel credito ed una irrimediabile violazione della par condicio creditorum che è inammissibile al di fuori dei criteri e adempimenti di cui all'art 100 CCII.

Il rapporto di debito-credito tra appaltatore e subappaltatore, deve, in condizioni normali, confluire nella procedura concorsuale nel rispetto del principio della par conditio creditorum.

Il pagamento "preferenziale" dei crediti ante procedura è giustificato, infatti, solo se è essenziale per la prosecuzione dell'attività d'impresa e è funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori: il legislatore ha dettato tutta una serie di adempimenti, tra cui un'attestazione da parte di un professionista indipendente e l'autorizzazione da parte del Tribunale, a presidio di tale assunto.

Automatico corollario dell'applicazione di tali disposizioni, è l'illegittimità del pagamento effettuato dalla stazione appaltante direttamente al subappaltatore per prestazioni rese prima dell'apertura della procedura concorsuale, in assenza di autorizzazione degli organi della procedura.

Pertanto, contrariamente a quanto asserito dai subappaltatori intervenuti nel presente procedimento, l'art. 119 citato non riveste carattere di norma sovraordinata di derivazione comunitaria tale da derogare ai principi del diritto concorsuale, atteso che le direttive europee in materia di appalti pubblici attribuiscono agli Stati membri una mera facoltà di prevedere forme di pagamento diretto, rimettendo al legislatore nazionale la disciplina dei rapporti con le altre materie.

La deroga al principio granitico nel nostro ordinamento del rispetto della par conditio creditorum in ambito concorsuale avrebbe richiesto una previsione espressa del legislatore, la cui assenza conferma che l'operatività dell'art. 119 D. Lgs. 36/2023 è circoscritta ai casi delle imprese in bonis.

Ad ulteriore conferma di questo si può addurre la circostanza che il sistema normativo ha predisposto una tutela alternativa per i subappaltatori nel caso in cui l'appaltatore entri in procedura e non possa operare il meccanismo del pagamento diretto.

L'art 47 del d.l. 34/2019 convertito con modificazioni con la legge n° 58/2019, attualmente in vigore, ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture un fondo al dichiarato fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori stabilendo che “ *le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare nella misura massima del 70% i crediti insoddisfatti dei subappaltatori.....nei confronti dell'appaltatore quando questi sono assoggettati a procedura concorsuale*”.

Appare evidente che il fumus boni iuris dell'inibitoria del pagamento diretto da parte delle stazioni appaltanti richiesta dalla società V. srl sussiste con riferimento a tutti i subappaltatori siano essi PMI oppure no.

Evidentemente sussiste anche il periculum in mora atteso che, come si è evidenziato nel provvedimento emesso inaudita altera parte, il pagamento diretto comporta una violazione della par condicio creditorum e, come ha ribadito il commissario nel suo parere favorevole “ *l'entità delle somme in discussione (pagamenti non effettuati dalle stazioni appaltanti per euro 1.061.561,61 dei quali di competenza dei subappaltatori per euro 544.869,55) “possono avere una rilevanza incidente sulla costruzione ed attuazione del piano di concordato” “*

Sussistono tutti i presupposti per la conferma del provvedimento adottato inaudita altera parte.

PQM

Visti gli artt 54 e 55 CCII

Conferma il provvedimento adottato inaudita altera parte in data 24-10-2025 e per l'effetto, e per tutta la durata della procedura inibisce alle stazioni appaltanti SPA, SPA, SPA, SPA, SRL, il pagamento diretto ai subappaltatori, Service di Raffaele srl, pi Edilizia ed Impianti srl , - impr. sociale - soc. coop. soc. dei crediti maturati prima del deposito della domanda ex art 44 comma 1 CCII da parte della società V. srl (25-8-2025) e ordina il pagamento alla società appaltatrice.

Si comunichi al debitore, alle parti costituite e al Commissario: il debitore provvederà alla comunicazione alle parti non costituite.

Firenze, 3-11-2025

Il GD

Dott.ssa Rosa Selvarolo

